

## LEGGE REGIONALE N. 47 DEL 30-10-1979 REGIONE ABRUZZO

### Norme sulla promozione **culturale**.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO  
N. 34  
del 20 novembre 1979

#### ***Riferimenti Normativi PASSIVI***

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 15 del 1980](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 15 del 1980](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 35 del 1981](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 35 del 1981](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 83 del 1982](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 83 del 1982](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 77 del 1983](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 77 del 1983](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 81 del 1984](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 81 del 1984](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 7 del 1986](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 7 del 1986 Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 2 del 1987](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 2 del 1987 Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 70 del 1987](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1988](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1988](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1989](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1989](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1990](#)  
TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1990](#)  
[Art. 1](#)  
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 11 del 1991](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1991](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1991](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 58 del 1992](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 58 del 1992](#)  
[Art. 1](#)  
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 12 del 1993](#)  
[Art. 1](#)  
**LEGGE ABROGATA** da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 56 del 1993](#)  
[Art. 27](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1993](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1993](#)  
[Art. 1](#)  
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 11 del 1991](#)  
[Art. 1](#)  
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 12 del 1993](#)  
[Art. 1](#)  
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 11 del 1991](#)  
[Art. 1](#)  
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 12 del 1993](#)  
[Art. 1](#)  
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 11 del 1991](#)  
[Art. 1](#)  
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 12 del 1993](#)  
[Art. 1](#)  
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 11 del 1991](#)  
[Art. 1](#)  
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 12 del 1993](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 15 del 1980](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 15 del 1980](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 35 del 1981](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 35 del 1981](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 83 del 1982](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 83 del 1982](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 77 del 1983](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 77 del 1983](#)  
[Art. 1](#)

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 81 del 1984](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 81 del 1984](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 7 del 1986](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 7 del 1986 Art.](#)  
[1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 2 del 1987](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 2 del 1987 Art.](#)  
[1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 70 del 1987](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1988](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1988](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1989](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1989](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1990](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1990](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1991](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1991](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 58 del 1992](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 58 del 1992](#)  
[Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1993](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1993](#)  
[Art. 1](#)

*Il Consiglio Regionale ha approvato.  
Il Commissario del Governo ha apposto  
il visto.*

*Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga la seguente legge:*

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

## **ARTICOLO 1**

(Sfera di applicazione)

La Regione Abruzzo, nello spirito degli artt. 3 e 9 della Costituzione ed in attuazione degli artt. 3 e 4 dello Statuto, disciplina con la presente legge le attività di cui al primo comma dell' art. 49 DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Sino all' entrata in vigore della legge statale di riforma prevista dal 2° comma del citato art. 49 DPR n. 616/ 1977 e, per quanto compatibile, sino all' emanazione della relativa legge regionale di attuazione, sono altresì disciplinati dalla presente legge gli interventi finanziari in ordine all' attività di prosa, musicali e cinematografiche di interesse regionale o locale.

## **ARTICOLO 2**

(Obiettivi)

Costituisce obiettivo primario della Regione in materia il pieno sviluppo della persona umana attraverso il progresso civile e culturale della comunità abruzzese, consentendo la più ampia e libera pluralità ideale di apporti, nel rispetto degli irrinunciabili valori di solidarietà democratica e perseguendo il superamento delle cause di disuguaglianza.

### ARTICOLO 3

(Metodologia)

L' azione della Regione si uniforma ai principi di programmazione e partecipazione sanciti dagli articoli 8 e 9 dello Statuto, e si concreta in interventi rivolti a conseguire la completezza delle espressioni culturali e la loro equa diffusione sul territorio, con salvaguardia e recupero delle peculiarità locali e senza pregiudizio per le aree naturalmente sfavorite.

Hanno facoltà di proporre progetti o iniziative per la programmazione in materia, nell' area di competenza, gli enti territoriali, i loro consorzi o associazioni e le Comunità Montane.

Tali proposte, recanti l' indicazione delle strutture operative disponibili per l' attuazione, debbono essere notificate, per osservazioni, ai Consigli di gestione di cui all' art. 14 LR 6 luglio 1978, n. 35, e quindi presentate alla Giunta Regionale in tempo utile per gli adempimenti previsti al primo comma degli artt. 20, 21 e seguenti, rispettivamente in forma di programma poliennale e di piano annuale.

Costituisce regola l' adozione di criteri scientifici nella ricognizione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e delle strutture finalizzate o finalizzabili alla fruizione sociale dei prodotti culturali.

## TITOLO II

### INTERVENTI

### ARTICOLO 4

(Criteri)

La Regione opera per la promozione culturale attuando gli interventi previsti nel presente titolo e avvalendosi, per i propri progetti, delle strutture operative degli enti locali e delle istituzioni scolastiche o culturali pubbliche, previa opportuna intesa con i loro rappresentanti legali ed osservando le modalità di cui all' art. 12 della legge 4- 8- 1977, n. 517.

In relazione alla insufficienza dei mezzi finanziari occorrenti sono preferite, nell' assegnazione di contributi, le proposte di cui al

secondo comma del precedente art. 3 e i soggetti che siano espressione di largo associazionismo o che comunque facciano parte di una programmazione provinciale, comunale o intercomunale.

La Regione, con apposite convenzioni, stabilisce, altresì, rapporti collaborativi con le Università Abruzzesi, con le istituzioni scolastiche, con i centri ed istituti regionali di ricerca, anche al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento di operatori culturali, pubblici e privati.

L'entità e l'articolazione degli interventi devono uniformarsi alle direttive di piano di cui al seguente Titolo IV, e contenersi finanziariamente nelle previsioni di spesa annuale e poliennale approvate ai sensi della LR 29-12-1977, n. 81.

Sono in particolare subordinati alla equilibrata disponibilità di risorse poliennali in rapporto alla dimensione di spesa ottimale occorrente, gli interventi su strutture immobiliari previste nel seguente art. 8.

Nella graduatoria delle priorità vanno preferite le zone interne del tutto sprovviste di servizi in materia e le aree interessate da vistosi fenomeni di ristrutturazione socioeconomica.

## ARTICOLO 5

(Informazione e Catalogo)

Di concerto, se del caso, con gli Organi tecnici dello Stato o di altri Enti pubblici operanti nel settore, la Regione promuove la conoscenza analitica e la formazione di un catalogo ragionato descrittivo del patrimonio culturale esistente nella Regione, tanto pubblico che privato e ne cura il costante aggiornamento, raccogliendo e rendendo disponibile le opportune informative.

Formano oggetto di documentazione e studio ai fini di valorizzazione le espressioni della cultura popolare in tutte le sue manifestazioni.

Presso gli Uffici Regionali del Settore Promozione Culturale è assicurata la tenuta del calendario delle attività e delle manifestazioni di interesse culturale svolgentisi nella Regione, allo scopo di agevolare il coordinamento

e la conoscenza. Sono tenuti a fornire le relative indicazioni i soggetti fruitori di contributo regionale ai sensi del seguente art. 9 e quelli cui sia assegnato il patrocinio della Regione Abruzzo.

Su proposta della Consulta, la Giunta regionale, avvalendosi dei propri servizi stampa e per il tramite del Settore competente, cura la redazione e diffusione di repertori, documentazione, studi, atti di convegni o seminari, per consentire il più largo accesso ai dati, alle fonti ed ai contributi specialistici.

## **ARTICOLO 6**

(Musei e Biblioteche)

La Regione concorre all' assetto, al potenziamento ed all' attività di musei, biblioteche, emeroteche, cineteche, fototeche, fonoteche, archivi ed altri organismi similari esistenti nel territorio, al fine di favorirne l' evoluzione e lo sviluppo come centri aperti di produzione culturale, operanti in stretta collaborazione con gli organi collegiali della scuola, ai sensi del DPR 31 maggio 1974, n. 416, e con le varie realtà sociali interessate alle problematiche di fondo della società contemporanea.

Le misure di tutela delle raccolte o collezioni godono di analogo sostegno, finalizzato a renderle strumento per assicurare alla collettività il godimento dei beni protetti.

Gli interventi tengono altresì conto dei principi e indirizzi stabiliti dagli articoli 10, 11 e 12 della Legge Regionale 1- 6- 1977 n. 22 e sono soggetti ai vincoli, agli oneri e alle condizioni fissati dall' art. 14 di detta legge.

## ARTICOLO 7

(Servizi Culturali)

La Regione determina criteri, funzioni e norme di coordinamento per i Centri di Servizi Culturali disciplinati dalla Legge regionale 6- 7- 1978, n. 35.

Gli altri Centri ed organismi a finalità analoghe, che intendano beneficiare di provvidenze regionali per le proprie iniziative culturali, in aggiunta ai requisiti di cui all' articolo 9 della presente legge, debbono adeguarsi, con proprio idoneo atto di manifestazione di volontà , alle norme indicate nel precedente comma.

## ARTICOLO 8

(Acquisizione di beni)

In relazione a motivate opportunità locali, per consentirne l' utilizzazione sociale o più confacente destinazione d' uso, o, se necessario, per impedirne la degradazione, la Regione, direttamente o mediante contributi in conto capitale agli enti acquirenti appresso indicati, favorisce il recupero, la ristrutturazione, la acquisizione al patrimonio indisponibile, l' impiego, per fini culturali, di spazio, strutture architettoniche, edifici pubblici aventi particolari idoneità per collocazione ambientale o caratteri intrinseci, nei limiti della emananda disciplina di cui alla legge statale sulla tutela dei beni culturali, prevista dall' art. 48 del DPR n. 616/ 1977.

Tali beni sono di norma trasferiti agli Enti locali territoriali interessati che, singoli o associati o consorziati, li gestiscono garantendone il pubblico godimento secondo gli scopi della presente legge ed in accordo con la programmazione regionale.

Gli Enti locali suddetti destineranno preferibilmente gli immobili di cui trattasi a servizio degli organismi od associazioni considerati nel seguente articolo 9 ed, anche senza

loro onere, per le associazioni ivi indicate al primo comma lett. b) che si uniformino alla programmazione locale ai sensi del precedente art. 3.

Sono privilegiati gli interventi idonei a indurre la rivitalizzazione dei centri storici, tanto urbani che degli agglomerati minori.

Esulano dall' azione qui considerata le misure di tutela coattiva di beni di interesse artistico o storico, da adottarsi ai sensi della legge 1- 6- 1939 n. 1089.

## **ARTICOLO 9**

(Attività culturale e associazionismo)

Al fine di promuovere le attività culturali e l' associazionismo, la Regione concede contributi ai seguenti soggetti, operanti da almeno due anni, sulla base di loro documentata richiesta:

a) organismi produttori o distributori che svolgano attività o iniziative di particolare rilevanza destinate precipuamente alla popolazione abruzzese e che siano compresi in apposito elenco permanente da aggiornarsi con deliberazione del Consiglio regionale entro il 15 febbraio di ogni anno: hanno titolo per essere inseriti in detto elenco gli organismi aventi sede ed operanti nella Regione, che comprovino, esibendo lo Statuto e gli atti sociali, di non perseguire fini di lucro, di operare nel rispetto dei principi democratici, attuando una gestione improntata a rigore economico - amministrativo e socialmente produttiva, di essere retti da organi elettivi, e di aver assunto nell' anno precedente impegni di bilancio per attività culturali non inferiori a lire 6.000.000 come al seguente 3° comma n. 1;

b) associazioni locali, o sezioni di associazioni ultraregionali, che siano rette da principi cooperativistici e presentino progetti facenti parte della programmazione locale di cui al precedente articolo 3: tali associazioni, all' atto della richiesta del contributo, devono comprovare il possesso dei requisiti elencati nella precedente lett. a).

La richiesta di contributo, da prodursi ai sensi del seguente art. 22, deve essere accompagnata da una relazione sull'attività degli anni precedenti e dal bilancio preventivo dell'esercizio. Per gli organismi di cui alla lett. a) del precedente comma, l'indicazione degli estremi di inclusione nell'elenco ivi previsto costituisce dimostrazione dei requisiti allo scopo occorrenti.

I fondi destinati in sede di piani annuali ad interventi ai sensi del presente articolo, vengono così ripartiti:

1) entro una quota massima globale del 70% di tali fondi, a favore degli organismi di cui alla lett. a) del precedente 1° comma, ciascuno dei quali potrà ricevere un contributo massimo pari al 25% degli impegni di bilancio riguardanti le attività culturali e valutabili sino al limite di L. 500.000.000 per organismo;

2) la restante quota, a favore delle associazioni di cui alla lettera b) del precedente 1° comma, ciascuna delle quali potrà ricevere un contributo massimo pari al 50% del passivo accertato di esercizio, valutabile sino al limite di lire 30.000.000 per associazione.

Nella determinazione delle suddette basi di commisurazione i costi di gestione sono computati per i soli organismi di cui al n. 1) del precedente comma ed in ragione del 25% del loro effettivo importo; restano in ogni caso escluse le spese per oneri da passività consolidate, per annualità d'ammortamento di mutui o per ricorso al credito a breve termine.

I contributi assegnati agli organismi di cui alla lett. a) del precedente 1° comma vengono maggiorati del 50% limitatamente alla parte direttamente riferibile a spese per iniziative che attuino il decentramento o che siano destinate al mondo del lavoro o della scuola.

La Giunta Regionale, su richiesta motivata, può autorizzare l'anticipazione sino ad un massimo dell'80% del contributo provvisorio assegnato a norma del presente articolo, anche contestualmente al provvedimento attribuito di cui al 3° comma del seguente articolo 22.

Sono escluse dai contributi di cui alla presente norma le attività sportive, scolastiche, parascolastiche e universitarie.

Sono esclusi dai finanziamenti previsti dal presente articolo gli Enti, progetti o programmi fruitori di altri contributi della Regione comunque denominati.

## ARTICOLO 10

(Qualificazione operatori culturali)

La Regione promuove la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori socio - culturali, avvalendosi dei propri strumenti di formazione professionale, di corsi curati dagli enti locali o loro consorzi, di biblioteche o sistemi bibliotecari di cui alla LR 1- 6- 1977, n. 22, di musei e centri analoghi quando siano regolati da corrispondenti criteri organizzativi, dei Centri di Servizi Culturali di cui alla LR 6- 7- 1978, n. 35 e degli altri centri ed organismi con finalità analoghe di cui all' art. 7, ultimo comma.

La Regione può allo scopo stabilire rapporti collaborativi, previa intesa con i Consigli di facoltà e con gli organi collegiali di cui al DPR 31- 5- 1974 n. 416 e, secondo apposite convenzioni con le università abruzzesi, con le altre istituzioni scolastiche e con i centri o istituti di ricerca presenti nel territorio.

## ARTICOLO 11

(Ricerca)

La Regione, nei limiti delle proprie competenze, può avvalersi, per la esecuzione di indagini, studi o ricerche ad alto contenuto tecnico - scientifico ed essenziali per la corretta impostazione degli interventi sopra indicati, se non possano provvedervi proficuamente gli Uffici regionali, nè quelli degli Enti Locali e loro consorzi o associazioni aventi compiti operativi in materia e nemmeno quelli dei competenti organi tecnici periferici o centrali dello Stato, di istituti universitari

preferibilmente abruzzesi, di centri di ricerca o consulenza anche privati, di altre strutture similari specializzate, motivando la scelta nel relativo provvedimento.

Quando a ciò si provvede con intese di collaborazione per specifici progetti, la Regione vi concorre finanziariamente entro il limite massimo del 25% della spesa documentata.

Ai lavori dovrà prendere parte personale regionale prescelto fra quello che nei vari livelli dovrà gestirne i risultati o sia addetto ad ufficio cui tali lavori competerebbero.

Tale personale può allo scopo essere comandato o inviato in missione presso le sedi operative.

### TITOLO III

#### CONSULTA REGIONALE PER LA CULTURA

#### ARTICOLO 12

##### *Riferimenti Normativi PASSIVI*

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 11 del 1991 Art.](#)

1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 12 del 1993 Art.](#)

1

(Struttura)

E' istituita la Consulta regionale per la Cultura, allo scopo di:

1) assicurare la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali, degli organismi culturali pubblici e privati alla programmazione culturale regionale;

2) promuovere ogni iniziativa tendente al raggiungimento delle finalità della presente legge.

La Consulta è organo ausiliario della Regione con funzioni propositive e consultive, ha sede nel Capoluogo di Regione, e si avvale delle unità operative della Giunta Regionale - Settore Promozionale Culturale.

La Consulta è presieduta dal Componente la Giunta Regionale preposto al Settore

Promozione Culturale ed è composta da:

a) sei rappresentanti degli enti locali territoriali della Regione, di cui due designati dall' UPI e quattro dall' ANCI, scelti fra persone qualificate per possesso di titoli o esercizio di funzioni:

b) un rappresentante per ogni Consiglio Scolastico Provinciale, eletti dal rispettivo Consiglio;

c) quattro professori universitari, uno per ciascuna sede universitaria abruzzese, eletti dai rispettivi organi collegiali fra i propri docenti;

d) docente eletto dal relativo organo collegiale in rappresentanza dell' Accademia di Belle Arti di L' Aquila;

e) due docenti designati dai rispettivi organi collegiali, in rappresentanza dei Conservatori musicali d' Abruzzo;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai rispettivi organi regionali;

g) un rappresentante per ciascuna Associazione Nazionale che si interessi dell' utilizzazione del tempo libero, designato dai rispettivi comitati regionali;

h) otto esperti in rappresentanza degli organismi e delle associazioni culturali di cui al precedente art. 9, assicurando la riserva di quattro alle associazioni ivi indicate alla lett. b), eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a cinque fra i richiedenti in possesso dei requisiti per l' ammissione a contributo;

i) sette studiosi od operatori di notoria fama in settori attinenti alla materia, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a cinque;

l) i Sovrintendenti per l' Abruzzo alle antichità , ai beni ambientali, architettonici, storici ed artistici, ai beni archivistici ed ai beni librari, o loro delegati;

m) un rappresentante della Sezione abruzzese dell' Associazione Italiana Biblioteche;

n) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche, designato dall' Ufficio od Organo di appartenenza;

o) un esperto di arte religiosa, designato quale proprio rappresentante dalla Conferenza episcopale abruzzese.

La Consulta si articola in Commissioni speciali:

per le strutture funzionali, l' educazione e la formazione;

per il patrimonio di cultura popolare;

per la produzione artistica;

per la comunicazione, la distribuzione ed il calendario.

Nella distribuzione dei membri alle Commissioni è assicurata l' equa ripartizione dei componenti rappresentativi di corpi politici o

sociali e la coerente destinazione di quelli portatori di competenze professionali o burocratiche, quando ciò sia impedito dall' insufficienza numerica della categoria d' appartenenza, il regolamento di cui al seguente articolo 14 può consentire l' inclusione in più Commissioni.

### **ARTICOLO 13**

(Disciplina)

La Consulta è insediata all' inizio della legislatura con decreto del Presidente della Giunta Regionale, e resta in carica tutta la durata della legislatura stessa. I membri sono confermabili per una sola volta. La qualità di consigliere regionale abruzzese è incompatibile con la carica di membro della Consulta.

Cessa dalla carica il componente che si dimetta irrevocabilmente, o che perda l' ufficio, o la delega in virtù della quale sia stato nominato, o del quale venga meno l' entità rappresentata, o che incorra in causa di incompatibilità , o che sia condannato all' interdizione dai pubblici uffici.

Cessa, altresì , il componente che senza giustificato motivo manchi a cinque sedute consecutive.

### **ARTICOLO 14**

(Organizzazione)

All' atto dell' insediamento la Consulta elegge due vice - presidenti.

Nella sua prima sessione la Consulta formula un regolamento che disciplini il proprio funzionamento, nonché la composizione ed il funzionamento delle Commissioni speciali o Gruppi di lavoro e provvede quindi a formarle.

La Consulta delibera di regola a maggioranza semplice. L'adozione del regolamento ed i pareri sul programma annuale o poliennale si deliberano a maggioranza dei componenti assegnati.

## **ARTICOLO 15**

(Funzionamento)

La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, può inoltre essere convocata ogniqualvolta questo lo ritenga necessario. Deve essere da lui convocata se ne sia richiesto dal Presidente della Giunta Regionale o dal Presidente del Consiglio Regionale o da almeno un terzo dei membri assegnati.

Le convocazioni a richiesta devono essere diramate non oltre cinque giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare per consulenza esperti esterni o funzionari, e possono essere ammessi ad illustrare questioni di loro pertinenza rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni, gruppi portatori di interessi sociali. In nessun caso a tali partecipanti può essere dato diritto di voto nè facoltà di assistere alla votazione. Ad ogni altro effetto le sedute non sono pubbliche.

## ARTICOLO 16

(Uffici della Consulta)

Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente regionale del Settore Promozione Culturale di livello retributivo non inferiore al settimo, cui compete assistere alle sedute e verbalizzarle, assicurare la disponibilità dei servizi materiali e documentazioni, occorrenti per la Consulta e le Commissioni, disimpegnare i collegamenti burocratici e procedurali tra esse e con l' esterno.

A tale scopo presso detto Settore è costituita apposita unità organizzativa.

## ARTICOLO 17

(Indennità e Rimborsi)

I membri della Consulta hanno diritto al gettone di presenza stabilito dall' art. o della LR 10- 8- 1973, n. 35 e successive modificazioni, salve comunque le eventuali norme degli enti cui appartengono sull' onnicomprensività dello stipendio posseduto.

I membri non residenti a L' Aquila hanno diritto al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità e misure che siano vigenti per il personale regionale dell' ottavo livello retributivo, o, se più favorevoli, secondo quelle dei rispettivi ordinamenti.

## ARTICOLO 18

(Competenza)

Compete alla Consulta in assemblea ordinaria:

A) nella prima sessione e comunque entro il 30 aprile:

1) presentare al Consiglio regionale, per il tramite della Giunta Regionale, una relazione illustrativa sull'attività svolta nell'anno precedente, con le osservazioni sull'attuazione del piano relativo;

2) formulare le proposte di massima per canali d'intervento, come indicati nei precedenti articoli da 5 a 11, ai fini della programmazione e del bilancio poliennali;

B) nella seconda sessione e comunque entro il 15 novembre:

3) formulare proposte coordinate in ordine al piano regionale annuale per la promozione culturale per l'anno successivo, mediante uno schema di qualificazione e quantificazione degli interventi.

Compete alla Consulta, in assemblea straordinaria, la facoltà di avanzare proposte e l'obbligo di fornire parere in ordine a testi normativi o regolamentari concernenti la promozione culturale, l'esercizio, il trasferimento o la delega di funzioni amministrative in materia, la disciplina della gestione del territorio.

Spetta, inoltre, alla Consulta:

a) proporre alla Giunta Regionale, entro il 15 novembre, il riparto dei fondi destinati dal piano regionale al canale d'intervento;

b) proporre alla Giunta Regionale, entro il 15 novembre, specifici progetti di intervento diretto per l'anno successivo, con l'indicazione delle strutture operative cui affidarli e dell'onere presunto;

c) esprimere parere sui progetti di intervento diretto, d'iniziativa della Giunta Regionale;

d) formulare osservazioni e raccomandazioni sullo stato di attuazione del piano, da inserirsi nella relazione annuale della Consulta;

e) esprimere parere sui progetti di convenzione di cui al precedente articolo 11;

f) ogni altra pronuncia che venga richiesta tramite la Giunta Regionale anche da enti locali o istituzioni pubbliche.

I pareri della Consulta sono obbligatori, e, se vengono disattesi, deve darsene motivazione.

## ARTICOLO 19

(Vigilanza)

La Consulta, relativamente ai programmi finanziati dalla Regione o cui essa concorre, ove rilevi pregiudizievoli disfunzioni o carenze, può proporre alla Giunta Regionale l'effettuazione di inchieste o l'adozione di provvedimenti sostitutori.

## TITOLO IV PROGRAMMAZIONE CULTURALE

## ARTICOLO 20

### ***Riferimenti Normativi PASSIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 11 del 1991 Art.](#)

1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 12 del 1993 Art.](#)

1

(Programma poliennale)

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, previo parere della Consulta Regionale per la Cultura, delibera, entro il 30 giugno, il programma pluriennale regionale in materia di promozione culturale, indicando per comparti i criteri degli interventi e la distribuzione delle risorse secondo l'articolazione del Titolo II della presente legge.

Ove presentate e non accolte, deve darsi conto nel programma delle proposte di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Il programma poliennale costituisce parte del programma regionale di sviluppo; è finalizzato a riequilibrare o migliorare la presenza umana sul territorio ed è riferimento vincolante per la corrispondente parte del bilancio pluriennale.

L'aggiornamento annuale ed il coordinamento con i finanziamenti statali per indirizzi programmati concordati ovvero con vincolo di

destinazione, seguono, se non contestuali, le medesime procedure. Sono applicabili, per quanto compatibili, le norme sulla programmazione contenute nel Titolo II della LR 29- 12- 1977, n. 81.

## ARTICOLO 21

### ***Riferimenti Normativi PASSIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 11 del 1991 Art.](#)

1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 12 del 1993 Art.](#)

1

(Piano Regionale)

Entro il 31 dicembre, su proposta della Giunta Regionale da presentarsi entro il 30 novembre, previo parere della Consulta Regionale per la Cultura e sulla scorta delle eventuali proposte di cui al secondo comma del precedente art. 3 incluse nel programma poliennale, il Consiglio regionale delibera il piano regionale per la promozione culturale per l' anno successivo, in accordo con questo e conformemente alle previsioni di bilancio.

Il piano deve contenere:

- a) indirizzi di massima per l' attuazione;
- b) quantificazione della spesa totale e riparto per canale d' intervento secondo il Titolo II della presente legge;
- c) quadro di riferimento alla normativa applicata;
- d) prospetto statistico, per campi di intervento, dell' utenza teorica considerata, in termini di destinatari individuali nella popolazione, rispetto alla domanda di servizi nell' area, evidenziando le relative dinamiche di incremento e la spesa pro - capite.

Il piano deve tendere alla razionalizzazione dell' offerta di servizi.

## ARTICOLO 22

(Concessione contributi)

Gli organismi, che, ai sensi del precedente Titolo II, possono ottenere contributo regionale, devono farne richiesta alla Giunta Regionale - Consulta Regionale per la Cultura entro il 30 settembre dell' anno precedente quello per il quale lo domandano.

All' istanza deve unirsi il programma dettagliato dell' attività da svolgere ed il relativo piano finanziario delle entrate e delle uscite.

Gli organismi di cui all' art. 9 devono altresì produrre la documentazione ivi prescritta.

La Giunta Regionale, sulla scorta delle proposte formulate dalla Consulta e secondo le indicazioni ed i limiti del piano regionale, su parere conforme della Commissione Consiliare Permanente Affari Sociali, delibera, entro il 31 gennaio, la concessione provvisoria del contributo richiesto e ne determina l' ammontare massimo.

La liquidazione definitiva e l' erogazione del contributo sono deliberate dalla Giunta Regionale entro 45 giorni dal deposito della documentazione attestante l' avvenuta realizzazione del programma e sulla base del relativo consuntivo regolarmente approvato dagli Organi competenti.

Le attività o manifestazioni fruente di contributo regionale ai sensi della presente legge devono essere pubblicizzate recante l' intitolazione << Sotto l' egida della Regione Abruzzo >>.

L' assegnazione del contributo in virtù della presente legge esclude la concessione del patrocinio della Regione.

**ARTICOLO 23*****Riferimenti Normativi PASSIVI***

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 15 del 1980](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 15 del 1980 Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 35 del 1981](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 35 del 1981](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 83 del 1982](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 83 del 1982 Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 77 del 1983](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 77 del 1983 Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 81 del 1984](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 81 del 1984 Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 7 del 1986](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 7 del 1986 Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 2 del 1987](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 2 del 1987 Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 70 del 1987 Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1988](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1988 Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1989](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1989 Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1990](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1990 Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1991](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1991 Art. 1](#)  
TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 58 del 1992](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 58 del 1992 Art.](#)  
[1](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1993](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 67 del 1993 Art.](#)  
[1](#)

(Norme Transitorie)

In sede di prima attuazione della presente legge, sarà provveduto, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, alla costituzione della Consulta Regionale per la Cultura.

Entro la medesima data dovranno essere presentate le richieste di contributo per l' anno 1979 di cui al precedente articolo 22 corredate della documentazione prevista dai primi 2 commi dell' art. 9 e dal 2° comma del precedente art. 22. Il piano regionale e la concessione provvisoria dei contributi debbono essere rispettivamente disposti entro i successivi sessanta e novanta giorni, prescindendo dall' inesistenza del programma poliennale ma tenendo conto degli indirizzi del programma regionale di sviluppo aggiornato per il triennio 1979/ 81 con deliberazione del Consiglio Regionale n. 151/ 1 del 27- 3- 1979.

Le richieste di contributo relative ad attività svolte nel 1978 debbono essere separatamente presentate entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, corredate della documentazione a consuntivo per la liquidazione definitiva del contributo a norma del 4° comma del precedente articolo 22. In deroga alle disposizioni della presente legge, per tali richieste varranno i requisiti, i limiti di bilancio e le percentuali di contribuzione stabiliti dalla LR 3 settembre 1976, n. 46, modificata con LR 14- 1- 1978, n. 7. Al parere della Commissione ivi prevista all' art. 4 si intende sostituito il parere della Commissione Consiliare Permanente Affari Sociali.

## ARTICOLO 24

(Norme di coordinamento)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: le leggi regionali 3- 9- 1976, n. 46 e 14- 1- 1978, n. 7; gli articoli 13, 15, 16 primo comma e prima parte del secondo comma della LR 1- 6- 1977, n. 22; gli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 31- 8- 1978, n. 52.

Dalla stessa data sono modificati, in accordo ai termini stabiliti dalla presente legge, gli articoli 12 e 13 della Legge Regionale 6- 7- 1978, n. 35.

### ***Riferimenti Normativi ATTIVI***

ABROGAZIONE

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 46 del 1976](#)

ABROGAZIONE

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 7 del 1978](#)

ABROGAZIONE

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 22 del 1977 Art.](#)

[13](#)

ABROGAZIONE

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 22 del 1977](#)

ABROGAZIONE

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 22 del 1977 Art.](#)

[15](#)

ABROGAZIONE

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 52 del 1978 Art.](#)

[3](#)

ABROGAZIONE

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 52 del 1978](#)

ABROGAZIONE

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 52 del 1978 Art.](#)

[2](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 22 del 1977 Art.](#)

[16](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 22 del 1977](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 35 del 1978 Art.](#)

[13](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 35 del 1978](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 35 del 1978 Art.](#)

[12](#)

## **ARTICOLO 25**

(Norma finanziaria)

All' onere derivante dalla presente legge, valutato, per l' anno 1979, in L. 1.220.000.000, si provvede nel modo seguente:

1) quanto a L. 1.000.000.000, mediante riduzione per competenza e per cassa, del Cap.

2898 << Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1979;

2) quanto a L. 220.000.000, mediante utilizzazione, a termini dell' art. 38 della LR 29 dicembre 1977, n. 81, delle partite di seguito indicate:

- partita n. 3 dell' elenco n. 3 accluso al bilancio di previsione per l' esercizio 1978, per L. 20.000.000;

- partita n. 7 dell' elenco n. 4 accluso al medesimo bilancio di previsione, per lire 200 milioni.

La partita n. 4 iscritta nell' elenco n. 4 accluso al bilancio di previsione per l' esercizio 1979 è soppressa.

Le occorrenti variazioni del bilancio di previsione per l' esercizio 1979 sono apportate a termini degli articoli 33 e 34 della LR 30 aprile 1979, n. 23.

Le Leggi di bilancio degli esercizi futuri determinano gli oneri ricadenti sugli esercizi stessi, osservando i limiti quantitativi del bilancio poliennale, ai sensi dell' art. 6, penultimo comma, della LR 29 dicembre 1977, n. 81.

Le spese relative a gettoni di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio spettanti ai membri della Consulta per l' anno 1979, gravano sui fondi stanziati sul Cap. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Restano fermi gli interventi contemplati dalle leggi regionali 6 luglio 1978, n. 35 e 31 agosto 1978, n. 52, i cui stanziamenti sono iscritti, rispettivamente, ai capitoli 613 e 651 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979.